



Bruxelles, 23.11.2023  
COM(2023) 723 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del  
regolamento (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio**

## 1. INTRODUZIONE

I regolamenti (UE) 2019/817<sup>1</sup> e (UE) 2019/818<sup>2</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio istituiscono un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione. Entrambi i regolamenti sono stati adottati il 20 maggio 2019 e sono entrati in vigore l'11 giugno 2019.

A norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati. L'articolo 73, paragrafo 2, e l'articolo 69, paragrafo 2, dei due regolamenti prevedono che il potere di adottare atti delegati sia conferito alla Commissione per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2019. Tale periodo iniziale scadrà l'11 giugno 2024.

## 2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2019 e la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro nove mesi dalla scadenza del suddetto periodo. La presente relazione mira a soddisfare tale requisito. L'articolo 73, paragrafo 2, e l'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva dispongono inoltre che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

## 3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

### 3.1 Consultazione precedente l'adozione

Conformemente all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818, durante la preparazione degli atti delegati necessari per l'attuazione di tali regolamenti la Commissione ha consultato gli esperti designati dagli Stati membri attraverso un gruppo di esperti e consultazioni scritte. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a nominare esperti per prendere parte alle consultazioni; anche il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati invitati.

I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'articolo 73, paragrafo 5, e dall'articolo 69, paragrafo 5, rispettivamente, dei due regolamenti e dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. Le osservazioni presentate in occasione di tali consultazioni sono state prese in considerazione al momento della preparazione della versione definitiva dell'atto delegato. La Commissione ha inoltre regolarmente informato gli Stati membri dei progressi compiuti riguardo ai progetti di atti delegati.

---

<sup>1</sup> GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

<sup>2</sup> GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

### 3.2 Adozione degli atti delegati

Durante il periodo di riferimento della relazione la Commissione ha esercitato i propri poteri delegati adottando sei atti delegati. La tabella seguente indica gli atti delegati adottati in forza dei pertinenti conferimenti di poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

<b>Atto delegato</b>	<b>Conferimenti di poteri</b>
Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple	Articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817
Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple	Articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818
Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche	Articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817
Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche	Articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818
Regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio	Articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/817
Regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio	Articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/818

### 3.3 Obiezione agli atti delegati

A norma dell'articolo 73, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/818, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica, prorogabile di altri due mesi. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di cui sopra, l'atto delegato non entra in vigore.

Il 29 settembre 2021 la Commissione ha adottato due regolamenti delegati che integrano i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini della rilevazione di identità multiple. Il 29 novembre 2021 il Parlamento europeo ha chiesto una proroga di due mesi del periodo d'esame.

Il 20 gennaio 2022 il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni a entrambi i regolamenti delegati della Commissione, ritenendo che tali atti delegati non stabiliscano le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità possono essere considerati simili, ma sottodeleghino tale potere a eu-LISA e agli esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che utilizzano i sistemi di informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità. Il Consiglio non ha sollevato obiezioni agli atti delegati.

Di conseguenza, gli atti delegati sono stati rivisti tenendo conto dei rilievi mossi dal Parlamento europeo e sono stati presentati per discussione il 24 gennaio 2022 durante la riunione del gruppo di esperti sull'interoperabilità. I membri di tale gruppo e il Parlamento europeo hanno approvato il testo riveduto dei progetti di atti delegati.

L'11 luglio 2022, la Commissione ha adottato i regolamenti delegati rivisti che integrano i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini della rilevazione di identità multiple. Gli atti delegati sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per esame. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

### 3.4 Necessità di prorogare il potere di adottare atti delegati

La maggior parte degli atti delegati è stata adottata prima della scadenza del periodo iniziale di cinque anni per l'esercizio del potere di adottare atti delegati. La Commissione richiede tuttavia una proroga della delega di potere dato che alcuni atti delegati supplementari possono essere adottati solo all'avvio dei periodi transitori del portale di ricerca europeo e del rilevatore di identità multiple. Ciò avverrà:

- nel caso degli atti delegati della Commissione per prorogare la durata del periodo transitorio del portale di ricerca europeo, quando una valutazione dell'attuazione del portale di ricerca europeo avrà dimostrato che tale proroga è necessaria, in particolare in considerazione dell'impatto che la messa in funzione del portale di ricerca europeo avrebbe sull'organizzazione e sulla durata delle verifiche di frontiera (articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818);
- nel caso degli atti delegati della Commissione per prorogare la durata del periodo transitorio del rilevatore di identità multiple, se la rilevazione delle identità multiple non potrà essere completata prima dello scadere del periodo iniziale per motivi indipendenti dall'unità centrale ETIAS e non sarà possibile applicare misure correttive (articolo 69, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/817 e articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/818).

Il potere di adottare o modificare atti delegati, inoltre, continuerà ad essere necessario per garantire la dovuta flessibilità nell'attuazione e nel funzionamento delle componenti dell'interoperabilità e per adeguarle a qualsiasi sviluppo pertinente. In particolare sono attualmente in fase di negoziazione da parte dei colegislatori diversi atti legislativi che incidono sul quadro di interoperabilità. La Commissione dovrà modificare gli atti delegati per tenere conto dei risultati di tali negoziati.

#### 4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene di aver esercitato i poteri delegati nei limiti delle competenze conferitele dai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818.

Alla luce della spiegazione fornita nella sezione 3, la Commissione ritiene che vi sia una chiara necessità di una proroga tacita della delega di potere di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 per un periodo di cinque anni.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.